

Ufficio Affari Legali

Roma, li 5 ottobre 2015

**Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria
e dei Mediatori creditizi**

COMUNICAZIONE n. 7/15

Oggetto: chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità tra l'esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Ai sensi dell'art. 17, commi 4-ter e *quinquies*, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito "Decreto 141"), *"l'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (...)"* e *"l'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (...)"*.

L'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni Private"), definisce per agenti di assicurazione iscritti nella Sezione "A" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito, "RUI" ovvero "Registro"), coloro che, *"in qualità di intermediari (...) agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione"*; diversamente, per mediatori di assicurazione o di riassicurazione (c.d. "broker") coloro che *"in qualità di intermediari"* iscritti nella Sezione "B" del RUI, *"agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza"* delle imprese assicurative o riassicurative.

OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Piazza Borghese, 3 – 00186 - Roma – tel. 06.688251 - fax 06.68212709

web: www.organismo-am.it – email: info@organismo-am.it

C.F. 97678190584

Tale norma prevede, inoltre, che gli intermediari sopra descritti possano avvalersi per l'attività di intermediazione svolta "fuori sede", di soggetti iscritti nella Sezione "E" dello stesso Registro, "*quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari*" medesimi. Questi ultimi, in particolare, operano come addetti all'intermediazione che, in qualità di dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati degli intermediari iscritti nelle Sezioni di cui alle lettere A, B e D, svolgono l'attività di intermediazione al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.

In virtù dell'incompatibilità prevista dal legislatore nel citato art. 17 del Decreto 141, a un agente in attività finanziaria non è consentito, quindi, svolgere l'attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione; conseguentemente il predetto soggetto non potrà essere iscritto nella Sezione "B" del RUI.

Specularmente, a un mediatore creditizio non è consentito svolgere l'attività di agenzia di assicurazione: pertanto, lo stesso non potrà richiedere l'iscrizione nella Sezione "A" del RUI.

La Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 169/2012, che ha introdotto, fra gli altri, i richiamati commi 4-ter e *quinquies* all'art. 17 del Decreto 141, chiarisce che dette disposizioni si propongono di "*disciplinare la materia distinguendo tra canali indipendenti (mediatore, broker assicurativo e consulente) e canali captive (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo)*", prevedendo, "*fermo (...) il rispetto dei requisiti previsti per le relative iscrizioni, compreso il superamento del corrispondente esame, nonché della normativa di settore, (...) che: - gli agenti in attività finanziaria possano operare come agenti assicurativi o promotori finanziari e viceversa; - i mediatori creditizi possano operare come broker assicurativi e consulenti finanziari e viceversa*".

La *ratio* dei due commi in rassegna è quella, per un verso, di permettere che il medesimo soggetto possa svolgere l'attività, nei canali *captive*, di promozione e conclusione di prodotti appartenenti a settori diversi con vincolo di mandato (*rectius*: di agenzia), per altro verso, di impedire che il medesimo soggetto operi congiuntamente, nei canali indipendenti e nei canali *captive*, sia con vincolo di mandato sia come mediatore. E ciò nell'ottica di assicurare al cliente finale la maggiore tutela e trasparenza possibile.

Così delineato il vigente quadro normativo, al fine di prevenire la diffusione di prassi anomale nel mercato del credito o elusive di obblighi di legge, lo scrivente Organismo ritiene necessario fornire agli operatori taluni indirizzi e chiarimenti in ordine ai richiamati profili di incompatibilità, con particolare riferimento alle forme di collaborazione poste in essere dai soggetti iscritti negli elenchi tenuti dallo scrivente, nonché dai propri dipendenti e collaboratori ex art. 128-*novies* del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), con intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni "A" e "B" del RUI.

Le incompatibilità sancite dall'art. 17, commi 4-*ter* e *quinquies*, del Decreto 141 devono intendersi applicabili anche ai collaboratori ex art. 128-*novies*, del TUB, di cui i soggetti iscritti si avvalgono per lo svolgimento della loro attività nei confronti del pubblico.

Le disposizioni previste nell'art. 17 del Decreto 141 identificano, infatti, ciascuna rispettivamente al proprio ambito di applicazione, l'incompatibilità non con riferimento al concetto di iscrizione nella relativa Sezione del RUI, bensì in relazione all'esercizio in concreto dell'"attività" di agenzia di assicurazione, ovvero di mediazione assicurativa.

Come risulta chiaramente dal dettato normativo, i soggetti iscritti in Sezione "A" o "B" del RUI svolgono attività di agenzia di assicurazione o di mediazione assicurativa incompatibili con quella di mediazione creditizia o di agenzia in attività finanziaria; quanto precede trova applicazione anche per gli iscritti in Sezione "E", in quanto questi, come collaboratori dei ridetti soggetti, operano su incarico degli stessi.

Le considerazioni suesposte, ivi comprese le relative declinazioni, a titolo esemplificativo, si rendono applicabili, pertanto, alla fattispecie per la quale un agente in attività finanziaria – persona fisica o giuridica - iscritto nel relativo elenco tenuto dallo scrivente Organismo, ovvero un dipendente o collaboratore del primo ai sensi dell'art. 128-*novies*, del TUB, svolga direttamente l'attività incompatibile di mediazione assicurativa ovvero la svolga come collaboratore - in qualità di iscritto nella Sezione "E" del RUI - per conto di un intermediario esercitante l'attività di mediatore di assicurazione iscritto nella Sezione "B" del Registro.

Specularmente, un mediatore creditizio iscritto nel relativo elenco tenuto dallo scrivente Organismo, ovvero un dipendente o collaboratore del primo ai sensi dell'art. 128-

novies, del TUB, non può svolgere direttamente l'attività incompatibile di agenzia di assicurazione nemmeno come collaboratore - in qualità di iscritto nella Sezione "E" del RUI - per conto di un intermediario che eserciti l'attività di agente assicurativo iscritto nella Sezione "A" del Registro.

Nella Tabella Allegata alla presente Comunicazione vengono brevemente riepilogate le incompatibilità sancite dalla citata normativa di riferimento.

Sulla base di tutto quanto suesposto, lo scrivente Organismo invita gli operatori del settore iscritti negli elenchi dell'OAM a verificare tempestivamente la conformità della posizione propria e dei propri collaboratori che entrano in contatto con il pubblico alle indicazioni contenute nella presente Comunicazione.

Il Presidente OAM
F.to Antonio Catricalà

Visto del Direttore generale
F.to Federico Luchetti

TABELLA ALLEGATA

AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Attività assicurativa / Attività finanziaria	Agente di assicurazione (iscritto nella sezione "A" del RUI)	Mediatore di assicurazione o riassicurazione ("Broker") (iscritto nella sezione "B" del RUI)	Collaboratore di Agente di assicurazione (iscritto nella sezione "E" del RUI)	Collaboratore di Mediatore di assicurazione o riassicurazione ("Broker") (iscritto nella sezione "E" del RUI)
Agente in attività finanziaria iscritto (ex art. 128- <i>quater</i> del TUB), ovvero dipendente o collaboratore di agente iscritto (ex art. 128- <i>novies</i> del TUB)	<u>compatibile</u> , ex art. 17, co. 4- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 141/2010	<u>non compatibile</u> , ex art. 17, co. 4- <i>ter</i> del D.Lgs. n. 141/2010	<u>compatibile</u> , ex art. 17, co. 4- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 141/2010	<u>non compatibile</u> , ex art. 17, co. 4- <i>ter</i> del D.Lgs. n. 141/2010

MEDIATORI CREDITIZI

Attività assicurativa / Attività finanziaria	Agente di assicurazione (iscritto nella sezione "A" del RUI)	Mediatore di assicurazione o riassicurazione ("Broker") (iscritto nella sezione "B" del RUI)	Collaboratore di Agente di assicurazione (iscritto nella sezione "E" del RUI)	Collaboratore di Mediatore di assicurazione o riassicurazione ("Broker") (iscritto nella sezione "E" del RUI)
Mediatore creditizio iscritto (ex art. 128- <i>sexies</i> del TUB), ovvero dipendente o collaboratore di mediatore iscritto (ex art. 128- <i>novies</i> del TUB)	<u>non compatibile</u> , ex art. 17, co. 4- <i>quinqies</i> del D.Lgs. n. 141/2010	<u>compatibile</u> , ex art. 17, co. 4- <i>quater</i> del D.Lgs. n. 141/2010	<u>non compatibile</u> , ex art. 17, co. 4- <i>quinqies</i> del D.Lgs. n. 141/2010	<u>compatibile</u> , ex art. 17, co. 4- <i>quater</i> del D.Lgs. n. 141/2010



Il Presidente
Prot. N. 28049 cma/CMA

Spett.le
OAM
Piazza Borghese, 3
00186 Roma

c.a. Dott. Antonio Catricalà

e p.c. Spett.le
IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

c.a. Prof. Riccardo Cesari

Egregio Presidente,

desidero sottoporre alla Sua attenzione alcune criticità emerse dalla lettura della recente comunicazione n. 7/2015 in tema di incompatibilità tra l'esercizio delle attività di intermediazione creditizia, e quelle di intermediazione assicurativa, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

In particolare, non ritengo condivisibili alcuni passaggi contenuti nella citata comunicazione che estenderebbero l'ambito di applicazione delle incompatibilità sancite dalla normativa in materia di intermediazione creditizia anche al settore assicurativo, compromettendo ingiustificatamente l'operatività degli intermediari di quest'ultimo settore.

L'intervento dell'Autorità da lei presieduta, a nostro giudizio, appare eccedere la volontà espressa dal legislatore laddove preclude collaborazioni tra intermediari per le quali non vi sarebbe alcun conflitto di interessi trattandosi di rapporti limitati all'esercizio dell'attività assicurativa e non anche, ovviamente, a quella creditizia.

La Comunicazione, infatti, premette correttamente che lo stesso soggetto possa rivestire la qualifica di agente in attività finanziaria e di agente di assicurazioni, o di mediatore creditizio e broker di assicurazioni, ferma restando la necessità di iscrizione nel RUI e nell'OAM. Al fine di evitare che l'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio siano svolte dal medesimo soggetto, deve essere precluso ogni rapporto anche tra gli intermediari ed i collaboratori dell'altra categoria. Pertanto, secondo l'OAM è escluso che un collaboratore di un agente assicurativo, iscritto alla sezione E del RUI, possa collaborare con un broker che: (i) eserciti l'attività di mediatore creditizio anche ove tale collaborazione fosse espressamente limitata al settore assicurativo; (ii) addirittura, non svolga affatto l'attività di mediatore creditizio.

Peraltro mi corre l'obbligo di segnalare che l'orientamento così delineato non elimina il rischio di possibili commistioni giacché ai sensi dell'art. 22 l. 221/2012 è consentita la

collaborazione tra intermediari assicurativi e dunque tra agenti e broker iscritti rispettivamente alle sezioni A) e B) del RUI.

Tale esemplificazione rafforza la nostra convinzione che una separazione tra le attività di intermediazione del credito non si possa realizzare attraverso un divieto di collaborazione quanto piuttosto attraverso una delimitazione delle attività. Nell'ipotesi riportata a titolo esemplificativo si dovrebbe quindi disporre che il broker, collaboratore a titolo individuale di un mediatore creditizio potrà collaborare con un agente assicurativo limitatamente all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa.

In considerazione delle possibili ripercussioni sugli interessi della Categoria che, in applicazione del citato chiarimento, potrebbe essere costretta a rivedere le proprie politiche commerciali, abbiamo ritenuto opportuno interpellare i nostri consulenti per un approfondimento legale.

Sulla scorta delle argomentazioni espresse nell'allegato parere si richiede una revisione degli indirizzi che lasci impregiudicati i diritti di collaborazione in ambito di intermediazione assicurativa, legittimati dalla normativa di settore.

Confidando in un positivo accoglimento e condivisione delle considerazioni allegate resto in attesa di un riscontro anche al fine di fornire alle aziende associate una completa e puntuale informazione.

Cordiali saluti.

Carlo Marietti Andreani



Milano, 30 novembre 2015

Alla c.a. A.I.B.A.

Via Jacopo da Ponte, 49

ROMA

Oggetto: Parere su Comunicazione OAM.

L'Organismo degli agenti e dei mediatori ha diffuso la Comunicazione n.7/2015 contenente chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni normative in materia d'incompatibilità tra l'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione di assicurazione e riassicurazione. Poiché tale Comunicazione incide sulla disciplina degli intermediari di assicurazione, sono richiesto di esprimere un parere sui limiti che incontra l'attività d'interpretazione/regolazione del predetto Organismo.

L'art. 128-undecies del TUB ha istituito un Organismo di gestione <<per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti

2015

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| Dott. Fabrizio Acerbis
Avv. Prof. Gaetano Amò
Dott. Luca Barbera
Dott. Franco Boggi
Dott. Nicola Braggi
Dott. Gianni Colucci
Dott. Giorgio De Pace
Avv. Paola Baccaretti
Dott. Felice De Lillo
Dott. Marco Melogras
Dott. Claudio Yala
Dott. Alessandro Caridi (LLM)
Avv. Barbara Mira Ferri
Dott. Egilio Fubeto
Dott. Valantino Guarini
Avv. Gianpiero Barzani
Dott. Luca Lavazza
Dott. Giovanni Marano
Dott. Alirio Rolando
Dott. Alessandro Di Stefano
Dott. Alessandro Calmo
Dott.ssa Nicola Ciampini
Avv. Giovanni Stefanin

Avv. Flavia Barone
Dott. Ugo Besio
Dott. Alessandro Campione
Avv. Stefano Casarini | Dott. Ugo Cannavola
Dott. Arturo Cassina
Dott.ssa Alessandra Cavina
Dott.ssa Michela Cimin
Avv. Luigi Colantonio (LLM)
Dott. Paolo Conzatti
Dott. Angelo Conte
Dott. Donatella Di Michele
Dott.ssa Carmela Entoro
Dott. Claudio Fergo
Avv. Giandomenico Finchetti
Dott. Emanuele Fracchi
Avv. Davide Fran
Dott.ssa Chiara Ghischi (PhD)
Dott. Davide Gostini
Dott. Diego Guerracchi
Dott. Simona Guidi
Dott. Michele Guarnaroli (LLM)
Dott.ssa Antonella Imbrie
Dott. Nicola Laurascano
Avv. Andrea Lenzi Ottolenti (LLM)
Dott. Paolo Luzzarini
Dott. Simona Marchiò
Dott. Paolo Miccini
Dott. Francesco Nuzzolo
Avv. Pietro Orzelli
Dott.ssa Lucia Poggiani
Dott.ssa Mia Pastri | Dott. Leonardo Petrucci
Dott.ssa Fiera Petrucci
Dott. Giuseppe Pigoli
Dott. Fabio Pinobelli (PhD)
Dott.ssa Marta Enrica Primavera
Dott.ssa Elena Robicci
Avv. Carlo Romano (PhD/LLM)
Dott.ssa Doris Sahri
Dott. Pasquale Salvatore
Dott.ssa Nancy Sbaraino
Avv. Daniela Sclafano
Avv. Francesca Tironi
Dott. Paolo F. Tripoli (LLM)
Dott. Simona Varini
Dott. Marco Vizzi
Dott. Maurizio Zama
Dott.ssa Alessandra Zambano
Avv. Filippo Zucchinelli

Avv. Guido Ajello
Dott.ssa Javina Barberini
Avv. Anna Beckler
Dott. Pietro Stefano Bertolotti
Dott. Andrea Birgnoli
Dott. Matteo Bulgolini
Dott. Nicola Camilli
Dott.ssa Cristina Caronino
Avv. Clara Isabel Cerracini (MBA) | Dott. Stefano Colla
Dott. Giovanni Coniglio
Dott. Antonio Cutini
Avv. Salvatore Cuzzocrea
Avv. Michele Fina
Dott.ssa Maida Fiorese
Dott. Gianluca Giubellini
Avv. Edgardo Gugliardi
Avv. Chiara Giannelli (LLM)
Avv. Michele Giullani (LLM)
Dott.ssa Lara Giulio
Avv. Mario Gustavo
Dott.ssa Caterina Innamorato (LLM)
Dott. Luca la Pira
Dott. Fabrizio Luffredo
Dott. Riccardo Lorenzoni
Avv. Annalisa Mammone
Dott. Carlo Marardi
Dott. Ruggero Marza
Dott. Luigi Mira
Dott. Rocco Monolese
Dott. Marco Napolitano
Avv. Francesca Negro
Dott.ssa Vitalba Passarelli
Dott. Maurizio Pavia
Dott. Francesco Pizzi (LLM)
Dott. Gabriele Pizzini
Avv. Francesco Pizzo | Avv. Antonio Rabassi
Dott. Luigi Pio Ruffigliano
Dott. Marco Ruzza
Avv. Luca Saffione
Avv. Selma Sistioleni
Dott.ssa Antonia Sistioleni
Cons. Lav. Mirio Scaglioni
Dott.ssa Serena Irene Scalabini
Avv. Davide Settembre
Dott.ssa Manuela Sorbara
Dott.ssa Luisa Vacca
Dott. Alfonso Valina
Dott.ssa Rossana Vergani
Dott. Dario Vio
Dott. Domenico Vito
Dott.ssa Felicia Zuffaro Poppolo

Avv. Marco Sebastianzo Accorci
Dott.ssa Federica Arpaia
Dott. Roberto Arziano
Avv. Romina Balzana
Dott. Andrea Bellini
Avv. Alessandro Bonfanti
Dott.ssa Mara Carraro
Dott.ssa Alessandra Codogno
Dott.ssa Anna Angela De Benedetti
Avv. Emanuela De Felici | Avv. Federica De Luca
Dott. Maurizio Falanga
Dott. Marco Rinaldi
Dott. Francesco Riti
Avv. Filippo Maria Riva
Dott.ssa Federica Rossi
Dott.ssa Carlotta Sacchetti
Dott. Nicola Sistioleni
Dott.ssa Paola Sostani
Dott.ssa Eva Sorago
Avv. Pamela Trazzi
Dott.ssa Carlotta Tunesi
Dott.ssa Simona Uccellini
Dott.ssa Valensina Villa
Avv. Miria Zanin
Dott.ssa Clelia Zedda

Of counsel
Avv. Tiziana Ballarini
Prof. Avv. Giuseppe Marano
Dott. Salvatore Liccechi |
|---|---|---|--|--|---|

Milano • Via Monte Rosa 91 • 20149, Italia • Tel. +39 02 916031 • Fax. +39 02 91605000 | Bari • Via Abate Giunna 72 • 70122, Italia • Tel. +39 080 5640211 • Fax. +39 080 5640299 | Bologna • Via Angelo Finelli 8 • 40126, Italia • Tel. +39 051 6167711 • Fax. +39 051 6167799 | Brescia • Borgo Pietro Wuhrer 23 • 25123, Italia • Tel. +39 030 3697601 • Fax. +39030 3697690 | Firenze • Viale Antonio Gramsci 15 • 50121, Italia • Tel. +39 055 2452911 • Fax. +39 055 2452999 | Napoli • Via dei Mille 16 • 80121, Italia • Tel. +39 081 761411 • Fax. +39 081 761430 | Padova • Via Vicenza 4 • 35138, Italia • Tel. +39 049 873421 • Fax. +39 049 8734299 | Palermo • Via Marchese Ugo 60 • 90141, Italia • Tel. +39 091 8285689 • Fax. +39 091 301321 | Parma • Viale Tanara 20/A • 43100, Italia • Tel. +39 0521 275911 • Fax. +39 0521 761844 | Roma • Largo Angelo Fochetti 29 • 00154, Italia • Tel. +39 06 5717851 • Fax. +39 06 5717857 | Torino • Corso Palestro 10 • 10122, Italia • Tel. +39 011 592271 • Fax. +39 011 592277 | Treviso • Viale Gian Giacomo Felissato 90 • 31100, Italia • Tel. +39 0422 425611 • Fax. +39 0422 425699 | Verona • Via Francia 21/C • 37135, Italia • Tel. +39 045 8054411 • Fax. +39 045 8054499

Codice Fiscale e Partita IVA 12142310155 | e-mail: <nome>@it.pwc.com

TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity

L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti>>.

I compiti attribuiti a tale Organismo (: OAM) sono conformi allo scopo per il quale è stato istituito.

In merito alla gestione degli elenchi, l'Organismo <<provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge>>.

Con riferimento ai poteri sanzionatori, <<l'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti>> e <<per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini>>. All'esito, l'OAM applica le sanzioni e segue le procedure di cui all'art. 128-duodecies TUB.

Non è dato riscontrare, invece, una potestà normativa autonoma in capo all'OAM, derivante dalle disposizioni che l'hanno istituita, finalizzata al perseguimento di obiettivi diversi da quelli menzionati. L'ordinamento si è limitato ad attribuirle i compiti anzidetti senza riconoscere l'OAM come autorità di regolazione della distribuzione bancaria e finanziaria mancando, nella fonte primaria, le finalità da perseguire per l'esercizio dell'eventuale potere normativo "generale".

Questa scelta legislativa è coerente con la composizione dell'OAM che è riservata alle federazioni o associazioni di rappresentanza dei soggetti vigilati (v. art. 3 dello statuto dell'OAM). La sua potestà decisionale non riguarda questioni che involgono soggetti diversi da quelli iscritti all'OAM perché questi sono titolari

d'interessi non necessariamente coincidenti, e talvolta addirittura opposti (es. i clienti dei soggetti vigilati), rispetto a quelli considerati da un (ipotetico) regolatore il cui comitato di gestione è nominato dagli stessi soggetti vigilati (v. art. 7 dello statuto dell'OAM).

La circostanza che l'OAM sia sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia non muta la conclusione appena rassegnata. Tale vigilanza, infatti, è diretta a verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti che gli sono affidati (v. art. 128-terdecies TUB). Queste procedure non contemplano, né disciplinano, l'adozione di atti di regolazione, a differenza di quanto previsto dalla legge per le autorità del settore finanziario in senso lato.

L'art. 23 della l. 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio), infatti, dispone che i provvedimenti di Banca d'Italia, Consob, ISVAP e Covip aventi natura regolamentare o di contenuto generale, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza di settore e sono accompagnati da una relazione che ne illustri le conseguenze sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori dettando, altresì, regole per la partecipazione degli interessati all'adozione di determinati provvedimenti.

Nulla di tutto ciò è previsto dalla legge istitutiva o da procedure interne dell'OAM, sì da escludere che quest'ultima assurga al rango di autorità indipendente, munita di una propria potestà normativa di settore essendo questa circoscritta agli ambiti (ristretti) che sono stati evidenziati.

Di tale limitazione sembra forse consapevole l'OAM, quando afferma che quelli rassegnati sono <<indirizzi e chiarimenti>>, non già norme o comunque un provvedimento amministrativo, salvo postulare la necessità di perseguire un interesse generale, mediante l'esercizio di una potestà "interpretativa", consistente

nel <<prevenire la diffusione di prassi anomale nel mercato del credito o elusive di obblighi di legge>>.

La più recente giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che le risposte alle domande frequenti, aventi a oggetto l'interpretazione di norme resa dall'autorità di vigilanza che le ha emanate, sono un'opinione <<contenuta in un atto che non sembra presentare connotati provvedimentali>>, sì da essere priva di efficacia precettiva (TAR Lazio, 28 marzo 2007). Analoga conclusione è stata rassegnata con riferimento allo strumento della lettera al mercato che non avrebbe carattere normativo, né la natura di atto amministrativo (cfr. TAR Lazio 6 luglio 2012 (Ord.), Id, 8 aprile 2013 n. 3530; Cons. St. 1 agosto 2012 (Ord.), tutte con riferimento alla lettera al mercato diffusa dall'ISVAP il 19 aprile 2012, sull'obbligo di offerta di polizza con scatola nera e sulla riduzione di premio prestabilita per l'anno successivo).

Rispetto alle fattispecie esaminate dalla giurisprudenza amministrativa, la Comunicazione dell'OAM si rileva addirittura un minus perché: (i) esprime (soltanto) l'opinione di un soggetto diverso da quello che ha redatto la norma così interpretata; (ii) l'opinione è stata adottata per una finalità generale la cui tutela esula dai compiti affidati all'OAM.

La riferita opinione, inoltre, travalica anche gli ambiti fissati dalla legge primaria, ossia le disposizioni del TUB che essa interpreta, poiché detta una "prescrizione" che ambisce a vincolare anche soggetti – gli intermediari assicurativi - che sono espressamente regolati e vigilati da un'autorità di settore: l'IVASS.

La Comunicazione, infatti, premette correttamente che lo stesso soggetto può rivestire la qualifica di agente in attività finanziaria e di agente di assicurazioni, o di mediatore creditizio e broker di assicurazioni, ferma restando la necessità di iscrizione nel RUI e nell'OAM. Al fine di evitare che l'attività di agente in attività

finanziaria e di mediatore creditizio siano svolte dal medesimo soggetto, deve essere precluso ogni rapporto anche tra gli intermediari ed i collaboratori dell'altra categoria. Pertanto, secondo l'OAM è escluso che un collaboratore di un agente assicurativo che sia anche agente in attività finanziaria, iscritto alla sezione E del RUI, possa collaborare con un broker che: (i) eserciti l'attività di mediatore creditizio anche ove tale collaborazione fosse espressamente limitata al settore assicurativo; (ii) addirittura, non svolga affatto l'attività di mediatore creditizio.

In tal modo, è palese come l'OAM abbia fornito un "indirizzo e chiarimento" che contrasta con le disposizioni che, in materia assicurativa, disciplinano la collaborazione tra intermediari, le quali consentono, per un verso, che il collaboratore iscritto nella sezione E) del RUI collabori con più intermediari, anche iscritti in sezioni diverse del RUI; laddove tale libertà di collaborazione è stata sempre affermata dall'autorità di vigilanza assicurativa anche quando essa ha sostenuto che gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B) e D) del RUI non potessero collaborare tra loro.

Per altro verso, la collaborazione tra intermediari assicurativi – agenti e broker - è espressamente presidiata dall'art. 22, comma 10°, d.l. n. 179/2012 conv. con l. 221/2012, che la sancisce in chiave pro-competitiva: <<Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori>>.

In definitiva, l'indirizzo dell'OAM contrasta con il dettato delle fonti primarie in materia assicurativa ed ha come effetto la violazione della riserva all'IVASS della competenza a regolare la collaborazione tra intermediari assicurativi, che è stata ribadita dal menzionato art. 22, comma 10°.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, escluderei l'impugnabilità della Comunicazione OAM in esame perché è fondato che questa non assurga ad atto

censurabile innanzi al giudice amministrativo. Diversamente, è impugnabile l'eventuale provvedimento assunto dall'OAM nei confronti di un soggetto iscritto o che intende iscriversi agli elenchi tenuti dal predetto Organismo, che sia motivato su quanto contenuto nella comunicazione in esame.

AIBA, piuttosto, potrebbe agire in via stragiudiziale e preventiva chiedendo all'OAM di rettificare la sua interpretazione precisando che il divieto non è esteso a quei casi in cui l'attività che gli eventuali iscritti nella sezione E) del RUI verrebbero a svolgere, fosse diversa da quella finanziaria (: agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia), a prescindere se svolta collaborando con un agente o un broker di assicurazione.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni.

Prof. Avv. Pierpaolo Marano

*Professore Associato di Diritto delle Assicurazioni
nell'Università Cattolica del Sacro Cuore*



Ufficio Affari Legali/BC
Roma, lì 10 febbraio 2016

Spett.le
AIBA
Associazione Italiana dei Brokers di
Assicurazioni e Riassicurazioni
via Jacopo da Ponte, 49
00197 – Roma
c.a. Dott. Carlo Marietti Andreani

e, p.c.

Spett.le
IVASS
via del Quirinale, 21
00187 – Roma
*c.a. Dott.ri Riccardo Cesari e Maria
Luisa Cavina*

Si fa seguito alla Vs. nota Prot. n. 28049 del 23 dicembre 2015, con la quale codesta rispettabile Associazione ha rappresentato allo scrivente talune presunte criticità in merito alla Comunicazione interpretativa n. 7/2015 contenente chiarimenti in tema di incompatibilità tra l'esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Al riguardo, questo Organismo rileva quanto di seguito riportato.

La Comunicazione interpretativa n. 7/2015 (di seguito "Comunicazione") rappresenta uno strumento ermeneutico di semplificazione per tutti gli operatori del settore dell'intermediazione creditizia. Essa non è espressione di un potere normativo/regolamentare dell'Organismo, né decisionale.

La ridetta Comunicazione, inoltre, non pretende di avere portata generale, finalizzata al perseguimento di obiettivi diversi da quelli istituzionali dell'OAM, né riguarda questioni che involgono soggetti ulteriori rispetto a quelli iscritti negli elenchi di cui agli artt. 128-*quater* e -*sexies* TUB.

Essa, invero, afferma espressamente di limitare la sua portata al “mercato del credito”, ai suoi operatori iscritti, nonché ai dipendenti e collaboratori degli stessi ex art. 128-*novies* TUB, senza invadere sfere di competenza di Autorità di vigilanza.

Ciò premesso, nel merito si precisa che la Comunicazione non intende sostenere alcuna presunta incompatibilità tra le diverse attività dell’intermediazione assicurativa (Sezioni “A”, “B”, “D” ed “E” del RUI). Conclusioni di questo tipo, invero, si porrebbero in contrasto con il dettato normativo di cui agli artt. 22, comma 10, d. l. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 221/2012, e 5, comma 3, lett. a), del Regolamento ISVAP/IVASS n. 5/2006.

Il presupposto di ciascuna ipotesi di incompatibilità esplicitata nella Comunicazione, infatti, in virtù dell’art. 17 del D.Lgs. n. 141/2010 e della Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 169/2012 che lo ha modificato, è rappresentato dalla diversità dei mercati nei quali si trovino ad operare gli interessati.

Ove un medesimo soggetto eserciti la sua attività nel settore dell’intermediazione creditizia ed altresì in quello dell’intermediazione assicurativa, sussisterebbe, in ogni caso, l’incompatibilità tra i cd. canali *captive* e quelli indipendenti. Inoltre, mentre siffatta affermazione rimane valida anche nel limitato ambito dell’intermediazione del credito (cfr. artt. 128-*octies* TUB e 17, comma 1, D.Lgs. n. 141/2010), essa viene destituita di fondamento ove si mantenga l’attività nel campo dell’intermediazione assicurativa, considerato il combinato disposto delle norme sopra richiamate.

Questo Organismo è consapevole che, al fine di evitare che le attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio siano svolte dal medesimo soggetto, non sarebbe necessario precludere ogni rapporto anche tra gli intermediari ed i collaboratori dell’altra categoria: siffatta competenza, del resto, non competerebbe in alcun modo allo scrivente Organismo.

L’incompatibilità, si ribadisce, è esclusa ove la collaborazione sia espressamente limitata al solo settore assicurativo. Pertanto, per esemplificare, va da sé che il *broker*, che eserciti altresì l’attività di mediatore creditizio, potrà collaborare con un agente assicurativo, limitatamente all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa. La Comunicazione, peraltro, non afferma il contrario, anche considerando che oggetto di interpretazione sono le incompatibilità dei soggetti operanti nel settore dell’intermediazione

del credito e non quelli operanti nell'altra categoria, la cui vigilanza è riservata all'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni.

Le fattispecie esemplificate alle pagine 3 e 4 della Comunicazione, così come quelle agevolmente riportate nella relativa Tabella allegata, chiariscono che le ipotesi di incompatibilità sussistono nel solo caso di esercizio contestuale delle diverse attività di intermediazione creditizia ed assicurativa.

In conclusione, considerato che la Comunicazione non fornisce indicazioni in senso contrario, è evidente che il divieto di collaborazione non è esteso a quei casi in cui l'attività degli iscritti nelle Sezioni "A", "B", "D" ed "E" del RUI, diversa da quella dell'intermediazione creditizia, sia limitata al settore assicurativo, a prescindere dal fatto che si collabori con un *broker* o con un agente assicurativo.

Visto:  Direttore Generale
Federico Luchetti

Il Presidente
Antonio Catricalà



